Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 30 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 30 SETTEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1957-1975 » sorteggiate il 10 settembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 6 % 1965-1983 » sorteggiate il 10 settembre 1974. — **Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1974. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1974. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % 1963 » sorteggiate il 13 settembre 1974. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 7 % 1973 » sorteggiate il 13 settembre 1974. — **S.A.T.E.A. - Società azionaria tessuti e affini, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % 1963 » sorteggiate il 13 settembre 1974. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1974. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 16 settembre 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 16 settembre 1974. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1974. — **Aziende trasporti autoferrotranviari - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Estrazione di obbligazioni. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % 1960-1980 » sorteggiate il 17 settembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % 1961-1986 » sorteggiate il 17 settembre 1974. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1974, n. **460.**

Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni in materia di variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali ».

Art. 2.

La nuova misura degli interessi sui buoni emessi in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto è applicata con effetto dal 1° ottobre 1974.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 1. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spresiano Parchetti, in Spresiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Spresiano Parchetti con sede in Spresiano (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spresiano Parchetti con sede in Spresiano (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7820)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornace di Vallescura, in Bagnone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Fornace di Vallescura di Bagnone (Massa Carrara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornace di Vallescura di Bagnone (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7821)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 84, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila;

Vista la nota del 13 maggio 1974, n. 125, con la quale la camera confederale del lavoro della C.G.I.L. de L'Aquila prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rapppresentante Giovanni Bottone con il sig. Tarquinio Mango;

Vista la nota del 13 maggio 1974, con la quale il sig. Giovanni Bottone rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Tarquinio Mango è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Giovanni Bottone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 282, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del 20 giugno 1974, n. 693, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante avv. Fortunato Masucci con il dott. Raffaele Servillo;

Decreta:

Il dott. Raffaele Servillo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di detta città, in sostituzione dell'avv. Fortunato Masucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 167, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota del 18 febbraio 1974, n. 0655, con la quale l'ispettorato provinciale per l'agricoltura di Novara prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché collocato a riposo, il proprio rappresentante per. agr. Giovanni Autino con il per. agr. Mario Ardizio;

Decreta:

Il per. agr. Mario Ardizio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di detta città, in sostituzione del perito agrario Giovanni Autino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1974

(7539) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Classificazione fra le provinciali di trenta strade in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti in data 21 aprile 1970, n. 194 (con allegata relazione tecnica n. 628/54), 21 marzo 1972, n. 79, 28 maggio 1972, n. 139, 15 maggio 1973, n. 158 e 23 ottobre 1973, n. 334, con i quali l'amministrazione provinciale di Siena ha proposto la provincializzazione delle seguenti trenta strade:

1) Pecorile-Trequanda	km	8+900
2) Omomorto-La Speranza	»	4+050
3) Casole d'Elsa-bivio Vallone . . .	»	3+500
4) Monteaperti (dalla strada statale n. 73 Senese-Aretina presso la Casetta alla provinciale n. 62 « Pianella-Castelnuovo Berard » in località S. Pietro)	»	6+100
5) S. Gusmè-Il Sorbo	»	6+900
6) Cassia-Campiglia d'Orcia	»	3+650
7) Della Montagna (ex Sarteano-S. Casciano dei Bagni) dall'innesto con la provinciale della Montagna all'innesto con la strada statale n. 321 del Polacco presso l'abitato di S. Casciano dei Bagni	»	0+580
8) Bivio Lecchi-S. Giusto in Salcio	»	7+700
9) Bivio Monti-Madonna di Brolio .	»	6+600
10) Montalcino-Castiglion del Bosco .	»	9+350
11) Val di Cava-Torrenieri	»	7+060
12) La Foce-Castelluccio-Le Ville . .	»	5+270
13) Braccio-Badesse-Lornano-S. Leonino-innesto strada statale n. 222 « Chiantigiana »	»	12+282
14) Colle di Malamerenda-Radi-Murlo	»	13+982
15) Pineta di Tocchi-Jesa-il Santo . .	»	9+800

16) Camprena-Casona-innesto strada statale n. 2 « Cassia »	km	8+420
17) S. Maria Novella-Castelvecchi-confine provincia Firenze	»	9+500
18) Madonna Olli-Poggione-Montingegnoli	»	4+373
19) della Stazione delle Serre (dalla provinciale n. 64 « Oliviera Serre di Rapolano » alla provinciale n. 26 « Asciano-Rapolano Terme »	»	1+820
20) Sarteano-Macchia Piana-Pian del Re	»	11+775
21) S. Gimignano-Ulignano	»	7+900
22) Le Persie-La Fratta	»	5+899
23) del Canale (dall'abitato di Sinalunga alla provinciale n. 10 « Lauretana » presso il podere « Costa »	»	1+652
24) Castellina in Chianti-Poggibonsi .	»	13+170
25) Casalaterra-Abbadia Sicille . . .	»	4+200
26) Il Toppo-Francavilla-Dolciano . .	»	4+078
27) Palazzone-conf. prov. di Terni . .	»	3+130
28) S. Rocco a Pilli-Ampugnano-La Pieve	»	5+590
29) Torrita di Siena-Montepulciano	»	7+610
30) di Renaccio-dalla strada statale n. 2 « Cassia » alla strada statale n. 73 « Senese-Aretina » presso il Ruffolo . .	»	4+558
per una lunghezza di . . .	km	199+404

Visto il voto del 2 aprile 1974, n. 140, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade anzidette hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che le strade in parola possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse per una lunghezza complessiva di km 199+404 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7557)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Modificazione della denominazione sociale della società « Centro fiduciario S.p.a. », in Genova, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973, con il quale la società « Centro fiduciario S.p.a. », con sede in Genova, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 17 aprile 1974 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Centro fiduciario C.F. S.p.a. » e la successiva comunicazione-istanza del 7 maggio 1974;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Centro fiduciario S.p.a. », con sede in Genova, viene modificata in « Centro fiduciario C.F. S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 21 novembre 1973, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(7394)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Approvazione del supplemento n. 1 ai metodi ufficiali di analisi per i concimi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 28 maggio 1965, con il quale sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi dei concimi;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i concimi » descritti nel supplemento n. 1, del quale un originale debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il procedimento di preparazione delle soluzioni da sottoporre ad analisi per i concimi contenenti azoto solubile, contemporaneamente presente in forma nitrica, ammoniacale ed organica, riportato a pag. 7 (paragrafo 5.8.4.) del supplemento n. 1 di cui al precedente articolo, è sostitutivo dei procedimenti di preparazione del campione, da sottoporre ad analisi per il dosaggio dell'azoto ammoniacale e nitrico, descritti alle pagine 12, 15 e 16 (paragrafi 5.3.4. - 5.4.1.4. - 5.4.2.4.) dei metodi ufficiali di analisi dei concimi (decreto ministeriale 1° marzo 1965).

Art. 3.

Il procedimento di preparazione delle soluzioni da sottoporre ad analisi per i concimi contenenti azoto solubile, descritto a pag. 7 (paragrafo 5.8.4.) del supplemento n. 1, è valido anche per la preparazione delle soluzioni da sottoporre ad analisi per la determinazione degli elementi secondari (calcio, magnesio e zolfo) solubili in acqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(7516)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973 e 4 marzo 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7816)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974 e 17 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7817)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.M.I. Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara con effetto dal 1° luglio 1973;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Approvazione del supplemento n. 1 ai metodi ufficiali di analisi dei cereali (riconoscimento e dosaggio di sfarinati di grano tenero nelle semole e nelle paste alimentari mediante metodo elettroforetico).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nei citati regio decreto-legge e successivo regolamento dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 30 luglio 1966, concernente la istituzione della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967, con il quale sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi dei cereali;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi dei cereali » descritti nel supplemento n. 1, del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino con effetto dal 6 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1973, 14 giugno 1974, 15 giugno 1974 e 16 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generalmoda di Torino è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7819)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 17 luglio 1974, riguardante la « Ricostituzione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 2 settembre 1974, all'art. 1, dove è scritto: « Gaetano Fricano dott. Remo ..... », leggasi: « Fricano dott. Remo Gaetano ..... ».

(7671)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante la seconda cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7889)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 26 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,05	662,05	661,80	662,05	662 —	662,10	661,95	662,05	662,05	662 —
Dollaro canadese	673,50	673,50	673 —	673,50	671 —	673,40	673 —	673,50	673,50	673,50
Franco svizzero	222,50	222,50	222,30	222,50	220 —	222,40	222,55	222,50	222,50	222,50
Corona danese	107,67	107,67	107,60	107,67	107 —	107,65	107,68	107,67	107,67	107,65
Corona norvegese	119,37	119,37	119,28	119,37	118,70	119,30	119,35	119,37	119,37	119,35
Corona svedese	148,09	148,09	148,15	148,09	147,50	148,10	148,10	148,09	148,09	148,05
Fiorino olandese	243,70	243,70	243,52	243,70	243,80	243,60	243,65	243,70	243,70	243.70
Franco belga	16,8610	16,8610	16,87	16,8610	16,80	16,85	16,85	16,861	16,86	16,85
Franco francese	138,64	138,64	138,79	138,64	135,75	138,65	138,55	138,64	138,64	138,60
Lira sterlina	1537,05	1537,05	1536,75	1537,05	1530 —	1537,10	1536,75	1537,05	1537,05	1537 —
Marco germanico	249,04	249,04	248,94	249,04	248,50	249,05	249 —	249,04	249,04	249 —
Scellino austriaco	35,1450	35,1450	35,14	35,1450	35,10	35,15	35,14	35,145	35,14	35,13
Escudo portoghese	25,67	25,67	25,66	25,67	25,45	25,65	25,68	25,67	25,67	25,66
Peseta spagnola	11,4860	11,4860	11,50	11,4860	11,48	11,50	11,4865	11,486	11,48	11,47
Yen giapponese	2,2335	2,2335	2,235	2,2335	2,18	2,25	2,23	2,2335	2,23	2,23

Media dei titoli del 26 settembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	94,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,575
» 5 % (Ricostruzione)	85,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,825
» 5 % (Città di Trieste)	84,500
» 5 % (Beni esteri)	84,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	82,250
» 5,50 % » » 1969-84	86,900
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	87,650
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,650
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,550
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,200
» poliennali 1978 7 %	93,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	662 —
Dollaro canadese	673,25
Franco svizzero	222,525
Corona danese	107,675
Corona norvegese	119,36
Corona svedese	148,095
Fiorino olandese	243,675
Franco belga	16,855
Franco francese	138,595
Lira sterlina	1536,90
Marco germanico	249,02
Scellino austriaco	35,142
Escudo portoghese	25,675
Peseta spagnola	11,486
Yen giapponese	2,232

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici e supplementi dazio applicabili dal 1° maggio 1974 al 31 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 115/74, n. 967/74, n. 1551/74 e n. 1787/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico		
			dall'1-5-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:			
		A. albumine:			
		II. altre:			
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:			
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	10.067,68	10.067,68	11.326,14
	35.02-290	2. altre	1.402,64 (a)	1.402,64 (b)	1.577,97 (b)

(a) In aggiunta al dazio specifico si applica, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dall'Austria, un supplemento dazio di L. 3.560,00 per 100 kg.

(b) Ai prodotti originari della Polonia o della Cecoslovacchia si applica, in aggiunta al dazio specifico, un supplemento dazio nella seguente misura per 100 kg:
dal 24 giugno 1974 al 13 luglio 1974 L. 10.680,00;
dal 14 luglio 1974 al 21 luglio 1974 L. 17.800,00;
dal 22 luglio 1974 al 31 luglio 1974 L. 20.025,00.

(7491)

Restituzioni applicabili dal 21 luglio 1972 al 1° agosto 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui allo art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 1558/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0130 21	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		1,44
	- le altre destinazioni		2,52
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . .	0130 30	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,52
	- le altre destinazioni		3,60
	2. superiore a 4%	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,52
	- le altre destinazioni		3,60
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0150 20	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . . .	0150 30	1,44
	2 superiore a 4%	0160 00	1,44

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01 (*segue*)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	10,80
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	17,60
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%	0300 10	21,60
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	39,20
	III. superiore a 45%	0400 00	45,10
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0720 20	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0720 30	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0720 40	35,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0820 00	36,80
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0920 10	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0920 20	49,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	5,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	22,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	27,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1120 40	35,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1220 00	36,80
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	38,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1320 20	49,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1420 10	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1420 20	10,50
	2 altri	1520 00	12,10
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1620 10	4,30
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1620 20	10,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%	1620 30	12,10
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1620 40	12,10
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1620 50	21,60
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	1620 60	39,20
	2. superiore a 45%	1720 00	45,10
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2320 20	0,2210 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2320 30	0,2760 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2320 40	0,3500 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2420 10	0,3680 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2420 20	0,4970 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	0,2210 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	0,2760 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2620 40	0,3500 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	0,3680 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	2720 20	0,4970 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,80 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	10,50 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 70	2,80 (2)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 75	10,50 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 80	0,1080 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 85	0,2160 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	2910 90	0,3920 (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0,4510 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85%:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10	100,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	100,00
	(III) altri	3110 30	95,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5%	3210 10	95,00
	(II) superiore a 99,5%	3210 20	120,00
04.04	Formaggi e latticini (4) (5):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		12,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		22,30
	- le altre destinazioni		45,30
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	37,30
	D Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,00
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,00
	- le altre destinazioni		15,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,00
	- le altre destinazioni		23,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,00
	- le altre destinazioni		40,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		15,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		23,00
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,00
	- le altre destinazioni		40,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		30,00
	- le altre destinazioni		40,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		35,00
	- le altre destinazioni		47,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		35,00
	- le altre destinazioni		47,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	47,30
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	62,30
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	47,30
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,00
	- le altre destinazioni		45,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- l'Egitto		50,00
	- le altre destinazioni		45,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48% . . .	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		39,80
	ex 5. **altri**, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano . .	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		39,80
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		34,90
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		39,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		32,90
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,30
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		39,80
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		—
	- la zona F (7)		34,90
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		39,80
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	36,10

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (6):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	5700 10	5,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	5700 20	6,20
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5700 30	7,20
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5800 10	7,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5800 20	7,20

N.B. - Sono considerati «paesi vicini alla Comunità» le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze *non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione*. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per i periodi: dal 21 luglio 1972 al 31 luglio 1972 è di L. 45,30 (regolamento (CEE) n. 1393/72); per l'1 agosto 1972 è di L. 61,50 (regolamento (CEE) n. 1643/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per i periodi: dal 21 luglio 1972 al 31 luglio 1972 è di L. 45,30 (regolamento (CEE) n. 1393/72); per l'1 agosto 1972 è di L. 61,50 (regolamento (CEE) n. 1643/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(5) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(6) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere;

b) farina di pesce;

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, Paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a novanta posti di vice-direttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1974, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 251, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a novanta posti di vice-direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1972.

(7806)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di tecnico agrario in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1974, registro n. 17 Giustizia, foglio n. 316, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a due posti di tecnico agrario in prova nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1973.

(7807)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 178, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidato che ha superato il concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1973.

(7808)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di agente in prova nel ruolo organico del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 384;

Atteso che la predetta commissione esaminatrice non ha ancora iniziato i lavori inerenti al concorso;

Considerato che il prof. Bufardeci Salvatore, membro della commissione di cui sopra, per impegni scolastici non potrà attendere all'incarico conferitogli;

Considerata la necessità di sostituire il predetto docente onde dar corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 16 marzo 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di agente in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito, è modificato nel senso che il prof. Samperi dott. Massimo è nominato, in sostituzione del prof. Bufardeci dott. Salvatore, membro della commissione esaminatrice suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 47 Difesa, foglio n. 193

(7836)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli e per esami, a due posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste n. 9 del 16 settembre 1974 sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici di due concorsi, per titoli e per esami, a due posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica per la direzione delle sezioni operative centrali « per le malattie crittogamiche » e « per le malattie da virus » dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

(7837)

REGIONE UMBRIA

Rettifica del nominativo di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 7 agosto 1974, n. 832, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 31 agosto 1974, con il quale sono stati sostituiti il presidente e un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970, già nominata con decreto 20 aprile 1973, n. 135;

Visto che a membro della predetta commissione è stato nominato, in sostituzione del dott. Bruno Saba, il dott. Vincenzo Barbabella;

Constatato che, per errore materiale, il suddetto nominativo è stato indicato in Vincenzo Barbarella;

Ritenuto necessario dover procedere alla rettifica, nei termini sopraindicati;

Decreta:

Fermo restando quant'altro disposto con proprio decreto 7 agosto 1974, n. 832, il nominativo del membro della commissione giudicatrice di cui in premessa, erroneamente indicato in Vincenzo Barbarella, deve intendersi rettificato in Vincenzo Barbabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e a quello del dipartimento per i servizi sociali della regione

Perugia, addì 10 settembre 1974

Il presidente: CONTI

(7677)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. **37.**

Finanziamento della quota regionale integrativa del fondo regionale per la montagna per l'anno 1974.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento regionale annuo integrativo del fondo regionale per la montagna, di cui all'art. 3, comma primo, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, è stabilito per l'anno 1974, in L. 3.000 milioni, da ripartirsi a norma dell'art. 4, secondo comma, della citata legge.

Art. 2.

Alla spesa autorizzata per l'anno 1974 dalla presente legge, si provvede mediante riduzione di L. 3.000 milioni dallo stanziamento del cap. 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », e l'iscrizione di uguale somma al capitolo 261101 « Quota integrativa del fondo regionale per la montagna (*legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12*) », *iscritto* per memoria nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 6 *giugno* 1974).

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. **38.**

Programma regionale di sviluppo - Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973 n. 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, sono autorizzati, a carico dell'esercizio finanziario 1974:

a) la spesa di L. 1.100 milioni per la concessione di contributi in capitale a cooperative e loro consorzi per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) l'impegno di spesa fino al limite di lire 700 milioni per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative e loro consorzi, per l'importo pari alla differenza fra l'ammontare della spesa ammessa ed il contributo in capitale concesso ai sensi della precedente lettera *a*), nonchè per la concessione di contributi sugli interessi di mutui contratti da aziende singole per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 1.800 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo », iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dalla citata legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, la durata dei mutui assistiti dai contributi previsti dalla presente legge, non potrà essere superiore ad anni venti.

Art. 3.

Il termine per la presentazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle domande per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 20, viene prorogato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1, 12 marzo 1973, n. 20 e non soddisfatte per lo esaurimento dei fondi stanziati con detti provvedimenti saranno finanziate con precedenza sulle nuove domande rientranti nelle stesse priorità indicate dal secondo comma dello art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa regionale del bilancio 1974 sono apportate, oltre alla riduzione dello stanziamento del cap. 281101 di cui al precedente articolo 1, le seguenti variazioni:

1) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª è istituito il capitolo 271108, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in annualità sui mutui contratti da cooperative di produttori *agricoli e loro consorzi e dalle aziende agricole, singole* od associate, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario » - 1ª delle venti annualità del secondo limite di impiego di lire 700 milioni;

2) la denominazione del cap. 271104, categoria 10ª, già iscritto per memoria, viene così modificata « Contributi in capitale alle cooperative di produttori agricoli e loro consorzi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario » ed allo stesso viene assegnata la dotazione di lire 1.100 milioni.

Le ulteriori annualità conseguenti al limite di impegno di lire 700 milioni verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali 1975 e successivi in capitoli analoghi a quello come sopra istituito per l'anno 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 6 *giugno* 1974).

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. **39.**

Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del 17 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Lombardia promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale nello ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'articolo 3 dello Statuto.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2.

I musei di enti locali sono istituti culturali al servizio di tutti i cittadini per:

a) provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

b) contribuire, nei settori di loro competenza, alla ricerca scientifica storica ed artistica;

c) adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente.

In particolare curano l'attività didattica, provvedono alla organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale, e ne promuovono la difesa.

Titolo II

ORDINAMENTO DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

Art. 3.

I musei di enti locali, a seconda della natura, della qualità e dell'entità delle loro collezioni anche in rapporto alle attività svolte di cui all'articolo 2, vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) musei grandi;

b) musei medi;

c) musei minori;

così da garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale.

I musei vengono classificati dalla giunta regionale sentito il comitato di cui al successivo art. 18.

A due anni dall'ultima classificazione è ammesso il passaggio di un museo da una categoria all'altra.

Art. 4.

I musei grandi devono essere previsti di:

a) una direzione;

b) almeno due conservatorati;

c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione.

Il direttore coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Il conservatore cura l'attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica, riguardante specifici settori del museo.

Art. 5.

I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorato.

Se i musei medi hanno più di un conservatore, essi devono essere provvisti anche della direzione.

Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Art. 6.

I musei minori, se mancano di un conservatorato proprio, devono essere provvisti di un conservatorato in comune con altri musei. A tale fine gli enti locali interessati possono consorziarsi fra di loro oppure stipulare convenzioni con enti locali proprietari di un museo medio o grande per utilizzarne il servizio di conservatorato.

In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Il personale direttivo di ruolo addetto ai musei di enti locali, in relazione ai precedenti articoli 4, 5 e 6 comprende i direttori e i conservatori.

Gli enti locali forniscono i propri musei di personale nella misura necessaria al buon funzionamento degli stessi.

Ai ruoli direttivi e a quelli tecnici previsti dai singoli regolamenti, di cui al successivo art. 11, si accede per pubblico concorso o per concorso interno riservato a personale specializzato. Per la partecipazione a concorso nel ruolo di direttore o di conservatore è necessario un titolo di laurea specifico.

Tra i titoli preferenziali i regolamenti devono considerare l'eventuale frequenza con esito favorevole di corsi, gestiti da enti pubblici o specializzati, per la formazione e il perfezionamento del personale addetto ai musei.

Art. 8.

I musei di enti locali, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, sono dotati di personale qualificato nonchè di locali e arredi idonei ad una buona conservazione ed esposizione dei materiali.

La visita al museo è gratuita, tranne il caso di mostre allestite nell'ambito dell'istituto con materiale proveniente da altre raccolte.

Art. 9.

La gestione culturale del museo è affidata ad una commissione eletta dall'ente locale proprietario.

La commissione ha il compito di:

a) proporre al consiglio dell'ente locale gli indirizzi generali di politica culturale del museo;

b) presentare ai competenti organi dell'ente locale proprietario, entro il mese di ottobre di ogni anno, la relazione sull'attività svolta dal museo e le proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2;

c) proporre le modalità di impiego dei contributi regionali e gli orari di apertura al pubblico.

Il regolamento del museo di cui al successivo articolo 11 determina:

a) le attribuzioni e il funzionamento della commissione;

b) la composizione della commissione, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze consiliari;

c) le modalità di nomina dei suoi membri, in modo che sia garantita la presenza delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali.

Sono membri di diritto della commissione il direttore del museo e altresì, per i musei grandi, uno dei conservatori.

Titolo III

FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 10.

Gli enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei anche associandosi tra loro o con altri enti.

Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi. In particolare assicurano, in conformità all'art. 3, adeguati stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature nonchè alla attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire lo scambio di personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonchè, previa autorizzazione della Regione, il deposito, temporaneo di cose mobili appartenenti ai loro musei, anche a titolo di reciprocità.

Agli enti che, nell'ambito dei propri musei, svolgono programmaticamente attività intese a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli, la Regione concede finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo articolo 15.

Art. 11.

Gli enti locali adottano norme regolamentari che disciplinano l'ordinamento e le funzioni del personale, l'organizzazione e l'espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

I regolamenti dei musei di enti locali prevedono altresì modalità intese ad assicurare ai cittadini le informazioni sulle attività dei musei.

Titolo IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 12.

La Regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 1.

In particolare, la Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale. L'istituzione di nuovi musei viene promossa nell'ambito di un piano regionale di sviluppo degli istituti museali;

b) l'istituzione di musei comprensoriali o regionali al fine di assicurare in modo organico la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

c) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei di enti locali o di interesse locale nei cui confronti la Regione esercita anche le funzioni di tutela;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonchè l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

e) la promozione di iniziative atte a caratterizzare i musei come centri di azione culturale e sociale, ivi comprese quelle assunte da istituzioni, fondazioni, enti, associazioni e comitati di interesse locale operanti nel campo della difesa e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

f) l'organizzazione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico in rapporto ai compiti di promozione culturale propri dei musei;

g) l'inventario dei beni culturali nell'ambito regionale, al fine di favorire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei degli enti locali o di interesse locale;

h) il coordinamento delle attività dei musei;

i) la promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei con particolare riferimento agli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

l) la qualificazione e la formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative dei beni culturali.

Nell'ambito delle fu ioni di tutela di cui al precedente punto c), la Regione ha facoltà, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 18, di fare trasportare e temporaneamente custodire in altri istituti di enti locali cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità.

Compete altresì alla Regione il riconoscimento della personalità giudirica di enti e fondazioni aventi per scopo l'istituzione e il funzionamento di musei di interesse locale o regionale.

Art. 13.

La regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione dei musei degli enti locali, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 ,per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo dei musei degli enti locali interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.

Le domande degli enti interessati, al fine di ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, devono pervenire, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione.

Limitatamente all'anno 1974, le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

La Regione, sentito l'ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di musei di interesse locale nonchè di altri musei, comunque aperti al pubblico, che svolgano un comprovato servizio di interesse locale o regionale.

Art. 15.

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli articoli 13 e 14 con apposito piano annuale di intervento finanziario.

Art. 16.

Al consiglio regionale, competono l'approvazione del piano annuale di cui al precedente art. 15 e il controllo sull'attuazione dello stesso.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone lo schema del piano di cui al comma precedente e ne cura l'attuazione.

Esercita nelle materie di cui agli articoli 1 e 12 ogni altra funzione amministrativa non attribuita dalla presente legge ad altri organi della Regione.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di tutela; vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale alla cultura, sullo andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto ed assume le opportune iniziative da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore regionale, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione.

Art. 17.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'articolo 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali.

Art. 18.

E' istituito presso l'assessorato alla cultura, informazione e partecipazione il comitato regionale per i musei, di cui fanno parte:

a) l'assessore regionale alla cultura, informazione e partecipazione o un suo delegato con funzione di presidente;

b) un rappresentante dell'unione regionale delle province e un rappresentante dell'associazione regionale dei comuni;

c) quattro rappresentanti dei direttori o conservatori, di cui uno di museo di interesse locale, designati dal personale direttivo dei musei lombardi, tenuto conto delle diverse specializzazioni museali;

d) quattro esperti designati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Un funzionario dell'assessorato alla cultura, informazione e partecipazione, designato dall'assessore regionale competente, esercita le funzioni di segretario.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

Il comitato ha compiti di consulenza tecnica nel settore dei beni culturali e naturali nell'ambito delle competenze regionali in materia di musei, ed è sentito dall'assessore regionale e dalla commissione consiliare competenti nella fase di elaborazione dello schema di piano annuale di cui al precedente art. 16.

Art. 19.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al presidente della giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa giunta.

Per i procedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Alle spese necessarie per la attuazione delle iniziative e per la concessione dei contributi previsti dall'art. 12 e dall'art. 13, secondo comma e dall'art. 14 della presente legge si provvede con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

Alle anzidette spese, limitatamente all'anno 1974, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 133106, 133107, 133108 e con quote degli stanziamenti dei capitoli 133104, 133105, 133200, 133201 e 133301 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato previsto dal precedente art. 18 si fa fronte con quota dello stanziamento del cap. 112204, « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese », iscritto nello stato di previsione anzidetto.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 13, primo comma, della presente legge, per opere edilizie e per l'acquisto di beni e di attrezzature dei musei degli enti locali, è autorizzata per gli anni 1974 e 1975, rispettivamente, la spesa di

lire 1.000 milioni e lire 1.200 milioni al cui finanziamento si provvede mediante contrazione di mutui passivi di pari importo.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione uno o più mutui, per l'ammontare capitale netto non superiore, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e 1.200 milioni per gli anni finanziari 1974 e 1975, al tasso massimo del 9,50 % e con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, per la durata non superiore a 25 anni.

Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà immediatamente essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto da parte del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente quinto comma, valutato in lire 110 milioni annue per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con altrettanta quota del maggior gettito spettante alla regione dallo anno 1975 sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1975, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote per il rimborso dei mutui di cui sopra, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Gli stanziamenti relativi alle rate di ammortamento saranno vincolati a favore degli istituti mutuanti.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

1) stato di previsione dell'entrata:

la dotazione del cap. 511100 « Prestiti a lungo termine per spese di investimento », è incrementata dell'importo di lire 1.000 milioni;

2) stato di previsione della spesa:

al titolo II, sezione III, rubrica 2ª è istituito il capitolo 232101, categoria 10, con la denominazione « Contributi in capitale agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramenti nel campo dei musei » e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

Analoghe appostazioni contabili, con la dotazione di lire 1.200 milioni, verranno iscritte negli stati di previsione del bilancio regionale 1975.

Le spese in conto capitale come sopra autorizzate non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dello art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 21.

In attesa che la giunta regionale provveda alla classificazione di cui all'art. 3, vengono assunte per i musei di enti locali le classificazioni di grande, medio, minore operate ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080.

Art. 22.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti dei musei di enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 23.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ruolo di direttore e conservatore di museo ai quali possono essere ammessi coloro che da almeno cinque anni prestino servizio presso lo stesso museo di ente locale nella funzione corrispondente al posto messo a concorso, anche se sprovvisti dei titoli di studio indicati nel terzo comma del precedente art. 7.

Art. 24.

Sono abrogate le norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di musei di enti locali e di interesse locale, di cui alla legge regionale 23 giugno 1972, n. 15.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 6 giugno* 1974).

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. 40.

Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OPERE DI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 1.

La Regione concorre alla realizzazione delle opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, alla istruzione secondaria superiore mediante la concessione agli enti locali competenti e a loro consorzi di contributi costanti trentacinquennali nella misura del 3% sulla spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo è elevato al 4 % per le opere da realizzare in comuni compresi nelle comunità montane o riconosciuti come comuni depressi.

Art. 2.

A favore degli enti ammessi al contributo, la Regione assumerà le opportune iniziative per rendere possibile l'accesso a mutui a tasso agevolato.

Art. 3.

Nelle spese ammesse al contributo sono incluse quelle per l'acquisizione delle aree necessarie, la progettazione e la direzione dei lavori.

Art. 4.

Per ottenere il contributo gli enti interessati debbono farne domanda alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica che illustri le caratteristiche dell'opera e la sua rispondenza agli obiettivi indicati all'art. 5 e un preventivo di massima della spesa.

Art. 5.

I contributi saranno concessi per conseguire i seguenti obiettivi:

l'abolizione dei doppi turni e delle pluriclassi;

l'eliminazione delle sistemazioni di scuole in edifici che non abbiano requisiti di idoneità o di funzionalità e delle sistemazioni in locali in affitto non idonei;

il completamento di edifici o di lotti per rendere pienamente funzionale il complesso scolastico;

il soddisfacimento delle esigenze di più comuni e la piena utilizzazione delle attrezzature attraverso soluzioni consortili per la scuola dell'obbligo;

la realizzazione di centri scolastici, proposti secondo la logica dei distretti, per l'istruzione secondaria.

Verrà riconosciuta priorità alle domande corredate dalla dimostrazione della disponibilità dell'area, da progetti già predisposti e dal piano finanziario.

Art. 6.

Il consiglio regionale approva un piano biennale di interventi secondo le priorità indicate, in cui sono determinati i finanziamenti per singole opere.

Il piano è predisposto dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sentite le amministrazioni provinciali e il provveditore agli studi, per le opere localizzate nel territorio di competenza.

Il consiglio regionale approva altresì le eventuali modifiche ed integrazioni del piano.

Art. 7.

Gli enti beneficiari entro centoventi giorni dalla pubblicazione del piano di intervento nel Bollettino ufficiale devono inviare alla giunta regionale il progetto esecutivo e la delibera dalla quale risultino i mezzi di copertura della spesa.

Art. 8.

Gli enti locali inclusi nel secondo anno del piano potranno iniziare l'attuazione delle opere ammesse al contributo assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dall'anticipazione bancaria necessaria.

Art. 9.

L'indicazione di aree di edilizia scolastica non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente, disposta con deliberazione del consiglio comunale, costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico se l'edificio scolastico non interessa aree destinate ad altri servizi pubblici computati nei rapporti urbanistici di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La deliberazione di variante prevista dal comma precedente, previo riconoscimento dell'idoneità dell'area da parte della commissione provinciale per l'edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 6 gennaio 1962, n. 17, viene approvata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'urbanistica, se delegato.

Art. 10.

Per le opere previste dalla presente legge l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo sono disposte entro sessanta giorni con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici, se delegato. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori stessi.

Per le espropriazioni si applicano le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

Il contributo è corrisposto agli enti beneficiari e per essi agli istituti mutuanti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo, semprechè sia stato dato inizio ai lavori e salva la determinazione definitiva della annualità sulla base delle risultanze del collaudo dell'opera.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzato l'impegno di spesa al limite di lire 1.000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975, al cui rifinanziamento si provvede con altrettanto importo della quota spettante alla Regione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

1) riduzione per lire 1.000 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo »;

2) iscrizione al titolo II, sezione III, rubrica 1ª, del capitolo 231201, categoria X, con la denominazione « Contributi in annualità agli enti locali e loro consorzi per la realizzazione di opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e all'istruzione secondaria superiore - 1ª delle trentacinque annualità del primo limite di impegno di lire 1.000 milioni » e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1975 al 2009, verranno iscritti capitoli analoghi a quello come sopra istituito, con stanziamenti comprensivi delle annualità successive all'impegno autorizzato per l'anno 1974 e delle annualità derivanti dal secondo impegno autorizzato per lo anno 1975.

Le spese eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Titolo II

OPERE DI ADATTAMENTO E RIADATTAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 14.

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici destinati alla scuola materna, e alla scuola dell'obbligo.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai Comuni i quali:

a) siano proprietari degli edifici per i quali si richiedono le opere o abbiano titolo per il loro godimento gratuito per un periodo ultraventennale;

b) abbiano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Possono essere erogati contributi anche ad enti morali pubblici e privati proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna, siti in comuni aventi la popolazione di cui al punto *b*).

Le domande devono essere presentate alla amministrazione comunale che le trasmetterà alla Regione col proprio motivato parere.

Art. 15.

Per ottenere il contributo gli enti interessati devono farne domanda alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Spetta alla giunta comunale o al consiglio d'amministrazione degli altri enti deliberare la richiesta di contributo.

Alla domanda deve essere allegata una copia della delibera, con la relazione tecnica dei lavori proposti e il preventivo di spesa, nonchè la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'art. 14.

Art. 16.

Il consiglio regionale approva il riparto annuale dei contributi, su proposta della giunta regionale. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, predispone il riparto entro il 30 aprile.

Art. 17.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore ai lavori pubblici, se delegato, provvede all'erogazione del contributo entro trenta giorni dall'approvazione del piano.

L'ente interessato deve presentare il certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo, vistato dai competenti uffici regionali.

Il contibuto può essere revocato se l'opera non è compiuta nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della delibera nel Bollettino ufficiale.

Art. 18.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per interventi urgenti e di particolare gravità, nei limiti del 10% della somma stanziata in bilancio, dandone comunicazione entro trenta giorni al consiglio regionale.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975, alla cui copertura si farà fronte con assunzione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui per il ricavo netto non superiore a lire 1.000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975, al tasso massimo del 9,50 % annuo, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse, per la durata non superiore ad anni venticinque.

Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio per la presa d'atto da parte del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 110 milioni annue per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con altrettanta quota del maggior gettito spettante alla Regione dall'anno 1975, sul « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1975, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Gli stanziamenti relativi alle rate di ammortamento saranno vincolati a favore degli istituti mutuanti.

Art. 20.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1974, lo stanziamento del cap. 511100 relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato di lire 1.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa regionale 1974, al capitolo 231200 « Contributi in capitale per il finanziamento di opere di adattamento e riattamento dell'edilizia scolastica minore » è attribuita la dotazione finanziaria di lire 1.000 milioni.

Analoghi capitoli in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 19 per l'anno 1975, saranno iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per il prossimo esercizio finanziario.

Le spese eventualmente non impegnate nell'anno finanziario di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, quarto e quinto comma, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, è destinata a favore dei territori montani una quota non inferiore al 20 % dei finanziamenti autorizzati con la presente legge, con esclusione della riserva di cui all'art. 18.

Art. 22.

Per l'anno 1974, la giunta regionale presenterà al consiglio regionale la proposta di riparto dei contributi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Essa terrà conto delle domande presentate secondo la procedura prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 38.

Art. 23.

La legge regionale 5 dicembre 1972, n. 38, è abrogata.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 12 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 6 *giugno* 1974).

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. **41.**

Attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118 ed in conformità dei principi stabiliti ai punti 2 e 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, la Regione attua ed amministra il piano degli interventi urgenti per la zootecnia, entro i limiti ed in relazione alle disponibilità finanziarie costituite dalla quota di riparto assegnata dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 118 e dalla quota integrativa stanziata nel bilancio regionale 1974.

Art. 2.

Premi di allevamento

A favore delle aziende agricole, singole od associate, sono istituiti i seguenti premi di natalità, di ingrasso e di rimonta per il bestiame bovino:

a) un premio fino a lire 25.000 per ogni vitello nato in azienda dal 19 maggio 1974 al 18 maggio 1975 e destinato allo ingrasso od alla rimonta;

b) un premio fino a lire 50.000 per ogni vitello di cui al precedente punto *a*) portato al peso minimo di kg. 400 se maschio e di kg. 350 se femmina, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto. Detto premio sarà concesso anche per i vitelli nati dal 19 maggio 1974 al 18 maggio 1975, provenienti da altre aziende agricole nazionali, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi;

c) un premio fino a lire 50.000 per ogni giovenca di cui al punto *a*) destinata alla rimonta, previa presentazione di un certificato di gravidanza accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione, rilasciato da un veterinario e vistato dallo ufficio veterinario competente.

I premi di cui ai precedenti punti *b*) e *c*) non sono cumulabili.

Per i territori montani e le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi sono aumentati del cinquanta per cento.

Le spese di individuazione del bestiame sono a carico della Regione.

Per la concessione degli incentivi previsti dai punti *b*) e *c*) del presente articolo dovranno essere applicate le seguenti priorità:

1) domande proposte da cooperative di conduzione di aziende agricole e da stalle sociali cooperative, nelle quali almeno il novanta per cento dei soci possieda i requisiti per la iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18;

2) domande proposte da imprenditori agricoli, singoli od associati, che possiedano i requisiti per l'iscrizione all'albo predetto ed in ogni caso da tutti i conduttori di allevamento a carattere familiare fino a dieci capi.

Ove la disponibilità finanziaria non consenta l'accoglimento di tutte le istanze, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, procederà alla determinazione del numero massimo dei premi concedibili ad ogni singola azienda e dell'entità di ogni singolo premio.

Art. 3.

Credito di esercizio

A favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico è concesso, secondo le procedure ed i criteri di cui alla legge regionale 17 novembre 1973, n. 47, e successive integrazioni e modificazioni, un concorso negli

interessi sui prestiti d'esercizio ad ammortamento triennale, in misura pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti ed enti mutuanti ed il tasso del tre per cento a carico del mutuatario.

Art. 4.

Cooperative di servizio

La Regione promuove e coordina, anche in collaborazione con gli enti locali e le comunità montane, la costituzione di cooperative di servizio nei settori bovino ed ovino che si prefiggano, in particolare, i seguenti compiti:

a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di razionalizzare la loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

b) emanazione di direttive tecniche per l'allevamento ed assistenza sanitaria delle aziende associate;

c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati, anche mediante attività di intermediazione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

g) fornitura di materiale spermatico ed intervento fecondativo per la traduzione dei viteni ottenuti per incrocio tra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonchè per la fecondazione di manze di età non superiore ai diciotto mesi;

h) trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati.

Le cooperative di cui al presente articolo potranno beneficiare di un contributo regionale fino al cinquanta per cento delle spese di gestione riconosciute congrue dalla giunta regionale.

Nel caso di realizzazione o di acquisto di impianti fissi per gli scopi di cui ai commi *a)*, *c)* ed *f)* del presente articolo, le cooperative potranno beneficiare in via di assoluta priorità su ogni altra iniziativa, delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.

I benefici della richiamata legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, sono estesi anche alle cooperative di servizio per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti.

Art. 5.

Procedure

Per ottenere i premi previsti dalla lettera *a)* dell'art. 2 della presente legge per tutti i vitelli nati e che presumibilmente nasceranno entro il 31 dicembre 1974, gli interessati dovranno presentare domanda entro il 30 settembre 1974 agli Ispettorati agrari provinciali od agli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

La domanda dovrà riportare:

il numero dei vitelli nati dopo il 19 maggio 1974;

il numero delle bovine gravide esistenti in azienda e che presumibilmente partoriranno entro il 31 dicembre 1974.

Le aziende singole od associate che dovessere costituirsi successivamente al 30 settembre 1974, ovvero quelle aziende per le quali si verificassero variazioni nel numero delle bovine gravide, potranno presentare domanda od integrare quella già presentata anche oltre il termine previsto precedentemente e comunque entro il 18 maggio 1975.

Le aziende agricole sono tenute a segnalare tempestivamente agli uffici regionali di cui al primo comma del presente articolo i vitelli nati in azienda dopo la presentazione della domanda, nonchè quelli provenienti da altre aziende nazionali e destinati all'ingrasso od alla rimonta.

Per ottenere i premi previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2 della presente legge gli interessati dovranno presentare apposita domanda agli uffici predetti entro il 31 dicembre 1976.

I moduli per le domande e gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono in dotazione agli ispettorati agrari provinciali ed agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Gli ispettorati agrari provinciali e gli ispettorati ripartimentali delle foreste provvederanno, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, alla identificazione dei capi per i quali possono essere accordati i premi, mediante apposizione all'orecchio, se non già contrassegnati per ragioni sanitarie o selettive, di contrassegni metallici o di plastica.

I premi di cui al punto *a)* dell'art. 2 saranno corrisposti dopo l'identificazione dei capi e sulla base della dichiarazione di impegno all'ingrosso od alla rimonta.

I premi di cui al punto *b)* dell'art. 2 saranno corrisposti previo accertamento dei pesi minimi previsti al medesimo articolo, od a seguito della presentazione del certificato di macellazione da cui risulti l'individuazione del capo ed il relativo peso vivo.

I premi di cui al punto *c)* dell'art. 2 saranno corrisposti previa presentazione del certificato di gravidanza rilasciato da un veterinario e vistato dall'ufficio veterinario competente.

La liquidazione dei premi avrà luogo sulla base di elenchi di aventi diritto approvati trimestralmente dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura.

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 7.

Finanziamento

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con la quota dei fondi di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118 che verrà assegnata in base al riparto che sarà effettuato dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 5 della citata legge, nonchè con la quota integrativa di lire 1.800 milioni a carico del bilancio regionale, al finanziamento della quale si provvederà mediante parziale utilizzazione dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti di attuazione del programma regionale di sviluppo », iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Art. 8.

Variazioni al bilancio

La quota integrativa regionale prevista dal precedente articolo viene destinata, per lire 1.650 milioni al finanziamento degli interventi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 2 della presente legge e, per lire 150 milioni, alla copertura delle spese di individuazione del bestiame di cui al quarto comma del predetto art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) la dotazione del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » viene diminuita dell'importo di lire 1.800 milioni;

b) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, viene istituito il cap. 271202, categoria X, con la denominazione: « Erogazione a favore di aziende agricole, singole od associate, di premi di natalità, di ingrasso e di rimonta per il bestiame bovino » e con la dotazione di lire 1.650 milioni;

c) al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª, sottorubrica « Sviluppo e miglioramento della zootecnia » viene istituito il capitolo 172500, categoria II, con la denominazione « Spese di individuazione del bestiame bovino per il quale vengono erogati i premi di natalità, ingrasso e rimonta in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 » e con la dotazione di lire 150 milioni.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nello esercizio di competenza potranno esserlo negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 9.

Norma finale

Alla determinazione quantitativa dei singoli interventi previsti dalla presente legge da finanziare con i fondi di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118, nonchè alle conseguenti variazioni di bilancio, si provvederà con apposito provvedimento legislativo non appena verrà comunicato il piano di riparto approvato dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 luglio 1974

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 6 giugno 1974).

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1974, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 « Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 « Delimitazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino » è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il territorio del parco lombardo della Valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni:

Provincia di Varese:

Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;

Provincia di Milano:

Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;

Provincia di Pavia:

Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.

La Regione assume l'iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della Valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell'area che verranno eventualmente avviate dalla regione Piemonte ».

Art. 2.

L'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 « Misure speciali di salvaguardia » è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, dalla data della sua entrata in vigore, fino all'approvazione da parte della Regione, del piano territoriale di coordinamento redatto in conformità al titolo I e, comunque, non oltre il termine di cinque anni, i comuni dovranno rispettare le seguenti norme:

nelle fasce fluviali, per la profondità delimitata dalla allegata planimetria, che è parte integrante della presente legge, non è consentita alcuna edificazione ad eccezione dei nuclei abitati nelle perimetrazioni ex lege 6 agosto 1967, n. 765, debitamente approvate, del restauro e della ricostruzione degli edifici esistenti, dell'edificazione di attrezzature tecniche e residenziali strettamente necessarie all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, purchè non inquinanti. Non saranno altresì consentite: l'apertura di nuove cave; le recinzioni delle proprietà se non con siepi a verde; la chiusura degli accessi al fiume, il mutamento del tipo di coltivazione e piantumazione in atto salvo le normali rotazioni agricole e la pioppicoltura.

Il rinnovo delle concessioni di cave in atto ed il loro ampliamento è subordinato al parere favorevole del consorzio ai sensi del precedente art. 6.

La costruzione di strade ed infrastutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste negli strumenti urbanistici, dovranno essere autorizzate dalla Regione, come pure le nuove richieste di utilizzo delle acque del Ticino;

nelle zone esterne al perimetro dei centri abitati, per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente, e nelle zone agricole o equiparate, per i comuni dotati di strumento urbanistico vigente, saranno consentite soltanto strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq;

nelle fasce fluviali, di cui all'allegata planimetria, è vietato l'esercizio della caccia, il rinnovo e il rilascio di nuove concessioni di riserva di caccia;

è altresì vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore di potenza superiore a 20 HP.

I sindaci sono responsabili, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del rispetto delle speciali misure sopra indicate.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 luglio 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 6 giugno* 1974).

(6893)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742540)